

TI_GERICHTE 52.2019.550 vom 25. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.550

FR: TI_GERICHTE 52.2019.550 du 25 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.550 del 25 settembre 2019

Regeste

Licenza edilizia per un capannone

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Relativamente alla legittimazione attiva, vi sarebbe da chiedersi se a tutti i ricorrenti, (già) membri della comunione ereditaria fu _____, possa essere riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il giudizio impugnato a loro destinato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Dagli atti della parallela procedura (inc. 52.2021.181) risulta infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. _____ è stata intestata ad RI 3, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti prodotti dal Municipio, scritti del

E. 1.2.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che - come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAm (cfr., tra tante, STA 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.3).

E. 1.2.2

In concreto, controverso è il giudizio con cui il Governo ha accolto il ricorso degli insorgenti, rinviando tuttavia gli atti al Municipio affinché (sentita l'autorità dipartimentale) si pronunci tramite formale provvedimento sull'applicazione alla fattispecie delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva). Pur osservando che spetta formalmente al Municipio pronunciarsi, tale giudizio ha in pratica già rilevato che il PUC-CV configura uno studio pianificatorio in atto (ai sensi dell'art. 62 LST) e che il progetto si pone in contrasto con tale piano (che prevede di attribuire il fondo part.

_____ alla zona agricola SAC). La decisione non lascia quindi più un vero margine d'azione all'autorità di prima istanza, che in buona sostanza deve solo dar seguito a quanto disposto dal Governo, sospendendo la domanda ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LST (cfr. in tal senso pure ricorso pag. 10). Del resto è quanto indica in questa sede anche il Municipio, laddove conferma che procederà in tal senso (cfr. sua risposta pag. 2; cfr. pure risposta dell'UDC). Entro questi termini, il giudizio può quindi essere ritenuto impugnabile.

E. 1.3

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti edilizi acquisiti dall'UDC e dai paralleli incarti richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2021.180, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).

E. 1.4

Va inoltre precisato che, per difetto di qualità di opponente e, in seguito, di parte al procedimento, l'associazione CO 1, comunque rimasta silente, è stata esclusa dalla presente procedura (cfr. atto del 6 agosto 2021). 2. 2.1. Per principio le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo applica da parte sua - per prassi costante - il diritto vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le tante: STA 52.2019.372 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.4, 52.2015.378 del 17 marzo 2017 consid. 4.2, 52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1). Eccezioni a questa regola s'impongono tuttavia quando sussistono circostanze particolari riguardanti la protezione della buona fede, la denegata o la ritardata giustizia, segnatamente quando l'autorità abbia indebitamente procrastinato la sua decisione, permettendo l'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.2, 110 Ib 332 consid. 2c). Determinante è che, in base a motivi oggettivi, un ritardo possa essere imputato a un comportamento dell'autorità e non all'agire dell'istante in licenza (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). La sussistenza di un ritardo procedurale va essenzialmente valutata secondo gli stessi criteri di una ritardata giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), giusta il quale nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a). Anche in simili casi, l'applicazione del nuovo diritto non è comunque esclusa: restano in particolare sempre riservati motivi d'interesse pubblico importanti che ne impongono l'applicazione (cfr. STA 52.2008.199 del 5 settembre 2008 consid. 2; cfr. inoltre, con particolare riferimento all'applicazione di misure di salvaguardia: DTF 118 Ia 510 consid. 4c; STF 1C_550/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 2.3, 1P.539/2003 del 22 aprile 2004 consid. 2.3 e 2.7; RDAT II-1996 n. 27 consid. 3.3, 1984 n. 58; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 432 ad art. 57). 2.2. Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, che ricalca il previgente art. 65 LALPT, il Municipio o il

Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Per l'art. 84 cpv. 1 RLst, uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è inoltre ritenuta in contrasto con un tale studio, quando l'esecuzione dell'opera intralcerrebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). L'art. 62 cpv. 2 LST specifica che il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d'utilizzazione cantonale (PUC) non è stato adottato. La decisione sospensiva - al pari del blocco edilizio (art. 63 LST; cfr. infra consid. 2.3) - è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del diritto vigente (cfr. Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale [Messaggio LST], pag. 85; STA 52.2007.59 del 21 giugno 2007 consid. 2.1). La durata di questo provvedimento è, come visto, di due anni al massimo: tale limitazione temporale è dettata da fini di sicurezza del diritto e mira a indurre l'autorità a statuire con corretta sollecitudine (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.). Trascorso il periodo di sospensione senza che il PR sia stato pubblicato rispettivamente il PUC adottato, l'autorità è dunque tenuta a statuire sulla domanda di costruzione, secondo il diritto in vigore al momento della decisione stessa (cfr. art. 62 cpv. 2 LST; Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.; STA 52.2014.414/428 del 1° ottobre 2015 consid. 2, 52.2007.103 del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 463 ad art. 65 LALPT e n. 433 ad art. 57 LALPT e rimandi). Secondo l'art. 62 cpv. 2 LST, resta comunque riservata l'ipotesi di un immediato avvio di una procedura di espropriazione formale per l'acquisto dei diritti necessari (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 86; STA 52.2015.121/236 del 5 aprile 2017 consid. 2.2; Scolari, loc. cit.).

2.3. In base all'art. 63 cpv. 1 LST, dalla data di pubblicazione del piano regolatore e sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all'articolo 45 e sino all'approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano. Il blocco edilizio, prosegue la norma (cpv. 2), decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Neppure il blocco edilizio conferisce effetto anticipato positivo al diritto in formazione. Al pari della decisione sospensiva, esso inibisce tuttavia qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni del PR pubblicato rispettivamente del PUC adottato dal Governo. Il blocco edilizio dura due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione del PR o della data di adozione del PUC. Trascorsi due anni al massimo da questo termine, senza che il Consiglio di Stato abbia approvato il PR rispettivamente il Gran Consiglio approvato il PUC, le restrizioni decadono e la domanda di costruzione deve essere decisa in base al diritto in vigore a quel momento (cfr. Messaggio LST, ad art. 62, pag. 86; STA 52.2015.121-236 citata consid. 2.3, 52.2014.414/428 citata consid. 2, 52.2009.63 del 20 aprile 2009 consid. 4.1, 52.2007.103 citata consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 468 in combinazione con n. 433 ad art. 66 LALPT).

E. 3

avrebbe dovuto essere eliminato (cfr. supra consid. C; inc. 52.2021.3/200). Controverso è dunque un progetto da cui scaturiscono nuove e importanti ripercussioni sull'ambiente e che, già solo dal profilo del traffico pesante generato (camion da 40 t), si distingue sensibilmente dal quadro inizialmente prospettato o anche solo da quello completato nel gennaio 2016 (cfr. RIA agosto 2016, pag. 11 seg. da cui risulta che un impianto con una capacità di trattamento di 50'000 t/anno di inerti genera almeno 36 movimenti di camion al giorno, ovvero circa cinque volte più di quelli provocati da un centro che ne smaltisce 10'000 t/anno). Il progetto di variante, che ha ampliato e sostanzialmente alterato l'identità del progetto iniziale e richiesto l'elaborazione di un esame d'impatto ambientale (cfr. pure infra consid. 5), non può quindi che essere assimilato a una nuova domanda di costruzione, inoltrata solo alla fine di agosto 2016 (cfr. pure, dal profilo della legislazione ambientale, la giurisprudenza per cui vanno assimilati a nuovi impianti quelli che subiscono una trasformazione importante, in particolare perché dal profilo costruttivo o dell'esercizio vengono modificati a tal punto che la parte esistente assume un'importanza secondaria, cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF 1C_138/2017 del 7 luglio 2017 consid. 2.4).

E. 3.1

In concreto, controverso è il giudizio del 25 settembre 2019 con cui il Governo ha in sostanza rinviato gli atti al Municipio affinché disponga la sospensione della domanda di costruzione in oggetto, siccome in contrasto con il futuro PUC-CV. Al proposito va anzitutto osservato che il progetto per il quale i ricorrenti sollecitano la licenza edilizia, che la precedente istanza ha chiesto di sospendere, non coincide palesemente più con quello della domanda dell'8 maggio 2015. Non si può infatti ignorare come, in corso di procedura, l'oggetto della domanda sia stato modificato in modo sostanziale, a più riprese. Inizialmente, la domanda verteva solo sull'edificazione di un nuovo capannone da adibire al mero stoccaggio di inerti e materiali edili (senza alcuna lavorazione, aumento dei quantitativi e del traffico indotto, cfr. relazione tecnica, supra consid. Da). In seguito a una richiesta dell'autorità dipartimentale (intesa a chiarire le attività concretamente svolte, i materiali depositati e i loro quantitativi, ecc.; cfr. scritto del 18 dicembre 2015 dell'UDC), con il complemento del 28 gennaio 2016 l'istante in licenza ha precisato che l'attività non riguarda solo il deposito di inerti, ma è riconducibile a una piattaforma che tratta meccanicamente e smaltisce materiali di scavo e demolizione atti all'esportazione (per un quantitativo di 10'000 t/anno), specificando pure che verrà installato un frantoio a mascelle (Crusher Track GCR 98, supra consid. Dc). Un quadro ancora diverso è poi emerso dal rapporto d'impatto ambientale, che l'istante ha prodotto il 30 agosto 2016 (cfr. supra consid. Dd): questo rapporto dà infatti atto di un vero e proprio centro di selezione e trattamento meccanico di rifiuti edili, che potrà lavorare e accumulare all'interno del nuovo capannone fino a 50'000 t di materiale all'anno (prima di inviarli al recupero o smaltimento finale, cfr. RIA agosto 2016, pag. 3). Volume - quintuplicato rispetto al primo complemento - che il proprietario rispettivamente la L_____ SA hanno peraltro già iniziato a movimentare e/o trattare a cielo aperto sul fondo, nonostante dispongano solo di una licenza edilizia per il mero deposito provvisorio di limitati quantitativi di inerti (cfr. inc. 52.2021.3/200; cfr. pure ricorso pag. 8, 10). In tal senso giova ricordare che il 28 giugno 2012, il Municipio aveva infatti unicamente concesso un permesso per ricavare nell'edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato di 300 m

E. 3.2

Ferma questa premessa, è certo che nel momento in cui si è pronunciato il Governo (25 settembre 2019) la procedura per l'adozione del PUC-CV era da tempo avviata. Essa era invero già in corso anche quando ha deliberato il Municipio, il 26 giugno 2018: la procedura del PUC-CV è infatti stata formalmente avviata il 13 aprile 2018 (cfr. art. 45 cpv. 1 LST; risposta dell'UDC al Governo del 18 settembre 2018), successivamente all'attuazione di alcune modifiche del piano direttore. Il progetto del PUC-CV - che prevede in generale una valorizzazione naturalistica e di svago del comparto e di attribuirne una vasta porzione, incluso il fondo part. _____, alla zona agricola quale superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) - è stato in seguito posto in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 (art. 45 cpv. 2 LST). Nel frattempo, il 13 marzo 2020, il Governo l'ha inoltre adottato (art. 45 cpv. 3 LST), confermando - per quanto qui interessa - l'assetto prospettato per il fondo (cfr. pure Messaggio n. 7798 per l'approvazione del PUC Valera e richiesta di un credito di investimento di CHF 16'900'000.- per la sua attuazione e relativi allegati). Ciò detto, non v'è quindi dubbio che, applicando il diritto in vigore al momento in cui si è pronunciato - conformemente alla prassi costante di questo Tribunale (supra consid. 2.1) - il Governo non poteva ignorare che il progetto in questione - volto a realizzare un centro di separazione e lavorazione meccanica degli inerti con una capacità fino a 50'000 t/anno - si poneva in chiaro contrasto con la destinazione agricola di alta qualità prevista dal progetto del PUC-CV e, di riflesso, che dovesse essere sospeso in applicazione dell'art. 62 LST. Decisione, questa, che avrebbe peraltro verosimilmente già dovuto prendere il Municipio il 26 giugno 2018, vista la procedura del PUC-CV già avviata oltre due mesi prima (cfr. in tal senso, inc. 52.2021.180, richiesta atti dell'UDC del 28 giugno 2018, pag. 3, incarto municipale relativo alla domanda di costruzione del 25 aprile 2018).

E. 3.3

Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, all'applicazione delle predette norme non osta alcun ritardo indebito imputabile alle istanze inferiori. Anzitutto va rilevato che, nella misura in cui la loro censura si riferisce anche ad altre procedure edilizie (quali la domanda di costruzione del 2007, cfr. supra consid. Bb e Ja), la stessa esula evidentemente da questa lite. Per quanto riguarda invece la presente procedura, se è ben vero che la domanda di costruzione risale formalmente all'8 maggio 2015, come visto, va tuttavia considerato che la stessa è stata successivamente ampliata e modificata in modo sostanziale con l'inoltro del RIA il 30 agosto 2016 (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Non è poi dato di vedere come si possa rimproverare all'autorità di prime cure di aver indebitamente procrastinato l'evasione della domanda, ad esempio di aver atteso dal 2 settembre 2016 al 13 febbraio 2017 per emettere l'avviso cantonale nonostante 3 solleciti. Considerato che la SPAAS ha di principio tre mesi per rendere la propria valutazione sul RIA (cfr. art. 12b cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 [RS 814.011; OEIA] e art. 12 cpv. 1 lett. b e 2 del relativo regolamento cantonale d'applicazione del 20 marzo 2007 [ROEIA; RL 831.150]) e che i Servizi generali del Dipartimento del territorio emanano il loro avviso sul progetto d'impianto e sull'EIA solo una volta ricevuta tale valutazione e i relativi atti (art. 12 cpv. 5 ROEIA), in un simile lasso di tempo non è ravvisabile alcun diniego di giustizia formale. Analoga riflessione vale per la tempistica della decisione del Municipio del 20 aprile 2017, che è stata resa dopo aver offerto ai ricorrenti la possibilità di esprimersi sull'avviso cantonale sfavorevole (cfr. loro osservazioni del 3 marzo 2017). Simile deduzione può inoltre essere tratta per il successivo giudizio del 28 febbraio 2018, con cui il Governo, accogliendo il gravame inoltratogli 9 mesi prima dai ricorrenti (il 22 maggio 2017), ha annullato la risoluzione municipale,

rinviano gli atti all'Esecutivo locale per pronunciarsi esso stesso sulla conformità del progetto con il diritto comunale autonomo oltre che con il diritto in via di adozione. A quest'ultima decisione di rinvio, una volta cresciuta in giudicato incontestata, è poi seguita, in tempi invero un po' lenti, ma non ancora inaccettabili, la decisione municipale del 26 giugno 2018 (2° rifiuto del permesso) e quella qui impugnata (25 settembre 2019), emanata dopo 14 mesi dall'inoltro del ricorso (che non avrebbe peraltro avuto un esito diverso nemmeno se fosse stata emanata parecchi mesi prima). Avuto riguardo allo svolgimento della procedura, non è quindi possibile rimproverare alle istanze inferiori di essere incorse in una ritardata giustizia (cfr. supra consid. 2.1). A maggior ragione se si considera che in corso di procedura sono state pure violate delle norme essenziali di procedura (pubblicazione del progetto di variante soggetto ad EIA, lesione di diritti di terzi, ecc. cfr. infra consid. 5), il cui rispetto avrebbe invece già da solo comportato un inevitabile allungamento dell'intero iter.

E. 3.4

Va poi in ogni caso ricordato che all'adozione di una misura ai sensi degli art. 62 seg. LST inerisce un importante interesse pubblico, ovvero quello di attuare il mandato costituzionale della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.), che può evidentemente essere raggiunto soltanto se un progetto di piano dell'utilizzazione - una volta in vigore - possa effettivamente esplicitare i propri effetti (cfr. pure STF 1C_550/2017 citata consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 510 consid. 4d). Tale interesse appare allo stadio attuale superiore a quello privato dei ricorrenti a poter realizzare sul fondo un centro di trattamento meccanico di inerti con una capacità di 50'000 t/anno, richiamandosi all'attuale quadro pianificatorio (zona industriale Ia). La realizzazione di un simile impianto - che è idoneo a produrre un notevole aggravio sull'ambiente (su un terreno che è peraltro ubicato in un settore Au vicino alla falda freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell'argine di questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità, cfr. RIA agosto 2016, pag. 28 e 37; cfr. pure inc. 52.2021.180, RIA dicembre 2018, pag. 47, 48, 62) - è infatti chiaramente atta a pregiudicare la pianificazione in corso. In queste circostanze, la sospensione della domanda si rivela quindi del tutto giustificata e proporzionata, e in particolare necessaria a impedire che possa essere vanificata o comunque resa più ardua l'attuazione della pianificazione in divenire. Cadono quindi nel vuoto anche le censure con cui i ricorrenti lamentano genericamente una lesione della garanzia della proprietà e della libertà economica.

E. 4

Stante quanto precede, immune da violazioni del diritto risulta dunque il giudizio impugnato, che ha retrocesso gli atti al Municipio per decretare la sospensione della domanda. Considerato tuttavia che, il 13 marzo 2020, il Governo ha, come detto, adottato il PUC-CV e che, per legge, è subentrato il blocco edilizio, va da sé che il Municipio dovrà a questo punto pronunciarsi in tal senso e richinarsi sulla domanda sospesa non appena trascorso il periodo di due anni dalla data di adozione del PUC (13 marzo 2022; cfr. art. 63 cpv. 2 LST). Resta tuttavia ben inteso che, prima di questo momento, il Municipio dovrà sanare le gravi violazioni formali in cui è incorso, di cui si dirà al seguente considerando (consid. 5).

E. 5.1

Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati. Varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria; a maggior ragione laddove richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2, 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2).

E. 5.2

Qualora la costruzione o trasformazione di un impianto possa gravare notevolmente sull'ambiente, occorre procedere a un esame dell'impatto sull'ambiente (cfr. art. 10 a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Secondo l'OEIA, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, sono in particolari sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10'000 t di rifiuti all'anno (cfr. art. 1 e allegato 1, n. 40.7 lett. a; cfr. pure UFAM, Manuale EIA, Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, Modulo 2 [stato 13 marzo 2012], pag. 18). Qualora una domanda di costruzione riguardi un impianto soggetto a tale esame, nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia vanno rispettati i principi e i diritti procedurali ancorati nell'OEIA e nel relativo regolamento di applicazione (ROEIA). In particolare, il RIA deve essere reso accessibile al pubblico nell'ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di costruzione (cfr. art. 15 cpv. 1 OEIA, 9 cpv. 1 ROEIA). L'autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA, che deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni, anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi (cfr. art. 15 cpv. 2 e 4 OEIA; art. 9 cpv. 2 e 3 ROEIA; art. 10a LE). Conformemente a queste esigenze, la legge edilizia prevede che in caso di progetti relativi a un impianto soggetto all'EIA il termine di pubblicazione della domanda è di 30 giorni (anziché di 15 giorni; 6 cpv. 1 LE) e che della pubblicazione deve essere dato avviso sul Foglio ufficiale (cfr. art. 10a LE che fa riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi degli art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451] e 55 LPAmb).

E. 5.3

In concreto, come visto, l'oggetto della domanda di costruzione dell'8 maggio 2015 è stato modificato in modo sostanziale nel corso della procedura, con un progetto che è stato sottoposto a esame d'impatto ambientale, rientrando abbondantemente negli impianti di cui all'allegato 1 OEIA, n. 40.7. Sennonché tale variante non ha manifestamente fatto oggetto di una nuova pubblicazione, rispettosa in particolare dei termini e delle formalità imposte dagli art. 15 OEIA, 9 ROEIA e 10a LE (pubblicazione di 30 giorni, avviso sul Foglio ufficiale, possibilità di consultare il RIA). Non v'è quindi chi non veda come siano stati crassamente violati dei disposti essenziali di procedura e i diritti procedurali di terzi (incluse eventuali organizzazioni ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LPAmb). Come indicato poc'anzi, è quindi chiaro che - prima di richinarsi sulla domanda sospesa - il Municipio dovrà

recuperare l'omessa pubblicazione, nel rispetto delle norme sopraricordate, salvaguardando i diritti di eventuali interessati (cfr. in tal senso R DAT II-1996 n. 27 consid. 4).

E. 6.1

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

E. 6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.